



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 138/13

Lussemburgo, 22 ottobre 2013

Sentenza nella causa C-95/12
Commissione / Germania

La Corte di giustizia respinge il ricorso con cui la Commissione ha chiesto di infliggere sanzioni pecuniarie alla Germania a causa della legge Volkswagen

La Germania si è pienamente conformata alla sentenza della Corte del 2007

Il produttore di automobili tedesco Volkswagen è stato trasformato in società per azioni nel 1960 con una legge federale, cd. «legge Volkswagen»¹. Al momento dell'adozione di detta legge, la Repubblica federale e il Land della Bassa Sassonia, detenendo ciascuno il 20% del capitale, erano i due principali azionisti della Volkswagen. Mentre la Repubblica federale non figura più, attualmente, tra gli azionisti, il Land della Bassa-Sassonia conserva ancora una partecipazione del 20%.

Inizialmente, la legge Volkswagen ha autorizzato la Repubblica federale e il Land della Bassa-Sassonia a designare ciascuno due membri del consiglio di sorveglianza, purché la Repubblica federale e detto Land possedessero azioni della società². Inoltre, limitava i diritti di voto di ciascun azionista al numero di voti conferiti da una partecipazione pari al 20% del capitale sociale³. Infine, prevedeva una minoranza di blocco ridotta che consentiva a una minoranza pari, soltanto, al 20% del capitale sociale di opporsi a rilevanti decisioni della società, mentre la legge tedesca sulle società per azioni esige il 25%⁴.

La Commissione, ritenendo che tali tre disposizioni della legge Volkswagen fossero incompatibili in particolare con la libera circolazione dei capitali, garantita dal diritto dell'Unione, ha presentato un ricorso per inadempimento contro la Germania dinanzi alla Corte di giustizia nel 2005.

La Corte, con sentenza emanata nel 2007⁵, ha constatato che, mantenendo in vigore la disposizione della legge Volkswagen relativa alla designazione, da parte della Repubblica federale e del Land della Bassa-Sassonia, di membri del consiglio di sorveglianza, e la disposizione sul limite massimo ai diritti di voto *in combinato disposto* con la disposizione sulla minoranza di blocco ridotta, la Germania ha violato la libera circolazione dei capitali.

A seguito di tale sentenza, la Germania ha abrogato⁶ le prime due disposizioni, ma ha mantenuto quella relativa alla minoranza di blocco ridotta.

La Commissione ha ritenuto che dalla sentenza del 2007 discendesse che ciascuna di tali tre disposizioni costituiva una violazione autonoma della libera circolazione dei capitali e che, di conseguenza, anche quella sulla minoranza di blocco ridotta avrebbe dovuto essere abrogata. Di

¹ Legge relativa al trasferimento al settore privato delle quote della società a responsabilità limitata Volkswagenwerk (Gesetz über die Überführung der Anteilsrechte an der Volkswagenwerk Gesellschaft mit beschränkter Haftung in private Hand), del 21 luglio 1960.

² Articolo 4, paragrafo 1.

³ Articolo 2, paragrafo 1.

⁴ Articolo 4, paragrafo 3.

⁵ Sentenza della Corte del 23 ottobre 2007, Commissione/Germania, [C-112/05](#), v. altresì comunicato stampa n. [74/07](#).

⁶ Mediante la legge di modifica della legge relativa al trasferimento al settore privato delle quote della società a responsabilità limitata Volkswagenwerk (Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Überführung der Anteilsrechte an der Volkswagenwerk Gesellschaft mit beschränkter Haftung in private Hand), dell'8 dicembre 2008.

conseguenza, essa ha nuovamente ⁷ adito la Corte e ha chiesto l'irrogazione di sanzioni pecuniarie alla Germania a motivo dell'incompleta esecuzione della sentenza del 2007. La Commissione ha chiesto che fosse irrogata una penalità giornaliera di EUR 282 725,10, per il ritardo nell'esecuzione della sentenza del 2007, a decorrere dalla pronuncia della sentenza nella presente causa fino all'esecuzione della sentenza del 2007. Essa ha altresì chiesto l'imposizione di una somma forfettaria il cui importo risultasse dalla moltiplicazione di un importo giornaliero di EUR 31 114,72 per il numero di giorni durante i quali l'infrazione si è protratta, compresi tra la pronuncia della sentenza del 2007 e quella della sentenza adottata nella presente causa o la data in cui tale Stato membro ha posto fine all'infrazione.

Con l'odierna sentenza, la Corte respinge tale ricorso.

Secondo la Corte, **emerge sia dal dispositivo della sentenza del 2007 che contiene la decisione della Corte sia dai motivi che la Corte non aveva rilevato un inadempimento nella disposizione relativa alla minoranza di blocco ridotta, considerata isolatamente, ma esclusivamente nel combinato disposto di tale disposizione con quella relativa al limite massimo dei diritti di voto.**

Pertanto, avendo abrogato, la disposizione della legge Volkswagen relativa alla designazione, da parte della Repubblica federale e del Land della Bassa-Sassonia, di membri del consiglio di sorveglianza e la disposizione sul limite massimo ai diritti di voto, ponendo fine in tal modo al combinato disposto con quest'ultima disposizione della minoranza di blocco ridotta, **la Germania si è conformata**, nei termini prescritti, **agli obblighi risultanti dalla sentenza del 2007.**

La Corte dichiara, inoltre, irricevibile la censura della Commissione secondo cui la Germania avrebbe dovuto modificare anche lo statuto della Volkswagen che conterrebbe ancora una clausola relativa alla minoranza di blocco ridotta, in sostanza, analoga a quella della legge Volkswagen. Infatti, la sentenza del 2007 verteva esclusivamente sulla compatibilità con il diritto dell'Unione di talune disposizioni della legge Volkswagen e non già sullo statuto di detta società.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» □ ☎ (+32) 2 2964106

⁷ Per informazioni generali sul procedimento per inadempimento dinanzi alla Corte v. la segnalazione alla fine di tale comunicato stampa.